

Provincia di Biella

Rinnovo concessione d'acqua pubblica ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, derivata dal torrente Oremo e da sorgenti in Comune di Pollone (BI), assentito alla Società S.A.L.L.A. S.r.l. e alla FILATURA DI POLLONE S.r.l. cointestatari in solido, con D.D. n. 1043 del 28.07.2026. PRAT. 188BI.

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1° luglio 2026 dai legali rappresentanti delle Società S.A.L.L.A. S.r.l. e FILATURA DI POLLONE S.r.l., relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;
2. Di assentire ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alle società: S.A.L.L.A. S.r.l. - codice fiscale 81020060026 - con sede in Biella (BI) - via Bertodano n° 12 e FILATURA DI POLLONE S.r.l. - codice fiscale 02424010029 - con sede in Pollone (BI) - via Attilio Botto n° 29 - il rinnovo con rinuncia parziale della concessione in precedenza assentita con D.D. 31 dicembre 2010 n° 3.629, per derivare una portata massima di litri al secondo 54,25 e un volume massimo annuo di metri cubi 417.852, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 13,25 d'acqua pubblica sia superficiale che sotterranea in Comune di Pollone (BI), così ripartita:

Captazione	Codice univoco	Comune	Qmax (lt./s.)	Qmed (lt./s.)	mc./annui
sorgente	BI-S-0629	Pollone (Fg. 7 – Mapp. 295)	0,25	00,25	7.884

sorgente	BI-S-0636	Pollone (Fg. 4 – Mapp. 015)	1,00	01,00	31.536
Oremo	BI-A-2428	Pollone	53,00	12,00	378.432
			54,25	13,25	417.852

ad uso Produzione di Beni e Servizi (raffreddamento e attività di processo) e a scopo Civile (alimentazione impianto antincendio), con obbligo di restituzione dei reflui nel torrente Oremo in località Burcina del Comune di Pollone (BI) o, in alternativa, in collettore consortile pubblico;

3. di esonerare le Società concessionarie dagli adempimenti previsti dall'art. 33 - comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., riguardanti la rimozione definitiva delle opere di presa dell'acqua poste un tempo sul rio Vandorba, in Comune di Pollone (BI), tenuto conto che, in base agli elaborati, alle dichiarazioni e alle attestazioni contenute nella documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di rinnovo, dette opere non esistono più, in quanto asportate da ripetuti eventi alluvionali di piena occorsi nel tempo sul medesimo corpo idrico;
4. di accordare il rinnovo con rinuncia parziale della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 - comma 2 - lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 15 successivi e continui, decorrenti dal 31 dicembre 2025, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. n° 3.629/2010, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa continuazione del pagamento del corrispondente canone annuo dovuto sulla base dei parametri indicati all'art. 6 del disciplinare stesso, sottoscritto in data 1° luglio 2026 (omissis).
- 5.

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.456 di Rep. del 1° luglio 2026

Art. 14 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Le Società titolari delle derivazioni terranno sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico delle Società tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno di dette opere si

riconosca prima di iniziare eventuali lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Le Società sono tenute all'esecuzione, a loro spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale dei corpi idrici nei tratti influenzati dai prelievi, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Le Società assumono inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Funzionario Tecnico
Responsabile del Procedimento
Geom. Lucio MENGHINI